

24 maggio 2016

## **Detassazione elementi premiali 2016.**

Con la pubblicazione sulla G.U. n. 112 del 14/05/2016 del comunicato del Ministero del lavoro concernente il decreto interministeriale in materia di detassazione per l'anno 2016 diventa quasi operativa la disciplina che prevede la tassazione agevolata per i premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa.

### **Importi agevolabili**

La finanziaria per il 2016 ha previsto che per il beneficio della **tassazione sostitutiva al 10%** è ammesso nel limite d'importo complessivo di **2.000 euro lordi annui per ciascun lavoratore**, da applicarsi esclusivamente a premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione**.

Detto limite può essere elevato fino a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

### **Requisiti per fruire dell'agevolazione**

I premi devono essere definiti da **contratti aziendali o territoriali** depositati presso la DTL entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione oppure, se già sottoscritti, entro il 15 giugno 2016 utilizzando la procedura telematica messa a disposizione dal Ministero del Lavoro.

Possono fruire dell'imposta sostitutiva **i lavoratori del settore privato che nel 2015** abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente d'importo **non superiore a 50.000 euro**.

La novità principale è che saranno ammessi a detassazione **esclusivamente i premi** escludendo altri elementi della retribuzione quali ad esempio straordinari, liquidazione dei permessi, maggiorazioni che, fino al 2014, potevano beneficiare della tassazione di favore.

Il decreto interministeriale, pur affermando che sono i contratti collettivi a dover definire puntualmente l'individuazione dei criteri per misurare gli incrementi richiesti dalla norma, illustra alcune caratteristiche dei premi e in particolare che:

- possono derivare da un aumento della produzione, dal risparmio dei fattori produttivi, dal miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o nel ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.
- il raggiungimento dell'obiettivo fissato dai contratti deve avvenire entro un periodo congruo definito nell'accordo di secondo livello e deve essere verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

## **Il coinvolgimento paritetico dei lavoratori**

Per fruire dell'innalzamento del limite annuo da 2000 a 2500 euro il decreto individua un esempio che chiarisce il concetto di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Il **coinvolgimento s'intende** realizzato con la costituzione di **gruppi di lavoro** nei quali operano i **responsabili aziendali e i lavoratori**, finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedono **strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire** e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.

**Non rientrano** invece nel concetto di coinvolgimento paritetico dei lavoratori, **i gruppi di lavoro si semplice consultazione, addestramento o formazione.**

## **Erogazione dei beni e servizi in luogo dei premi in denaro**

La finanziaria per il 2016 ha previsto che, qualora i premi di risultato siano corrisposti mediante il riconoscimento di beni e servizi, non opera neanche la tassazione sostitutiva e l'ordinaria contribuzione. Al riguardo il decreto precisa che l'erogazione dei beni, delle prestazioni, delle opere e dei servizi può avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, sia in **formato cartaceo sia elettronico**. Tali documenti **non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio** per l'intero valore nominale **senza integrazioni a carico del titolare.**

## **Operatività dell'agevolazione**

La pubblicazione del decreto non rende immediatamente operativa l'agevolazione ma bisognerà **attendere la sottoscrizione dei contratti territoriali oppure attivarsi per stipulare un contratto aziendale** con le caratteristiche indicate dal decreto stesso.

Restiamo a disposizione per un approfondimento dell'argomento e per un supporto alla stipulazione dei contratti aziendali, mediante il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali, qualora di Vostro interesse.

Cordiali saluti